

STUDIO LEGALE  
AVV. NICOLACANO - AVV. MICHELE MANCA  
09127 Cagliari via Leonardo Alagon, 41  
tel 070.3514176 fax 070.4510558  
manca@cmstudiolex.it  
michele.manca@pct.pecopen.it

**Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro e Previdenza**

Ricorso ex art. 414 c.p.c. per

**Roberta Nieddu**

**Massidda Roberta**

**Donatella Viridis**

**Alessandra Ruzzu**

**Alessandra Fantinel**

**Carla Zirottu**

**Sabrina Ruiu**

**Useli Maria**

**Luisa Puggioni**

**Stefania Cau**

**Roberta Saba**

**Cristina Massa**

**Giorgio Murgia**

**Alessandra Persico**

**Laura Maccioni**



tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'avv. Michele Manca (codice fiscale MNC MHL 82D01 B354W), pec [michele.manca@pct.pecopen.it](mailto:michele.manca@pct.pecopen.it), con domicilio digitale eletto corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata [michele.manca@pct.pecopen.it](mailto:michele.manca@pct.pecopen.it), contenuto nel pubblico registro RegIndeE

**FAX:** 0704510558

contro

ASPAL, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Cagliari nella via Is Mirrionis n. 195 (codice fiscale 92028890926)

### **F a t t o**

1. Il presente contenzioso si incentra sulle modalità di applicazione ai ricorrenti (tutti dipendenti ASPAL), delle progressioni professionali per il triennio 2021/2023. Il provvedimento preso da ASPAL per l'approvazione della graduatoria appare infatti illegittimo per aver escluso gli odierni ricorrenti per mancanza di fondi, nonostante la Regione Autonoma della Sardegna avesse stanziato i fondi necessari allo scorrimento della graduatoria;

2. il contratto collettivo integrativo 21.12.2021 (doc. 1) per il triennio 2021/2023 prevedeva:

- art. 3 comma 1 – che le progressioni si applicassero, per la prima annualità (2021), al personale a tempo indeterminato con due anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza maturati al 31.12.2020 (come i ricorrenti);

- art. 3 comma 1 – che per le successive annualità 2022 e 2023 il medesimo requisito fosse posseduto rispettivamente al 31.12.2021 e al 31.12.2022;

- art. 3 comma 5 – che le progressioni professionali avessero decorrenza giuridica ed economica dal primo gennaio dell'anno successivo all'accertamento del requisito di permanenza dei due anni di cui al comma 1;

- art. 3 comma 6 – che per ciascuna annualità ASPAL indicasse selezione per tutti i dipendenti in possesso del requisito di cui sopra;

- art. 3 – comma 7 – che i dipendenti che avessero presentato domanda per l'annualità 2021 e non fossero stati collocati in posto utile in graduatoria (per insufficienza delle risorse) non dovessero ripresentare domanda per l'annualità 2022;

- art. 4 comma 2 – **che il contingente di personale ammesso al transito nel livello retributivo superiore a decorrere dal 1.01.2021 venisse incrementato nella misura consentita dal conseguente incremento delle risorse disponibili;**

3. in base alle disposizioni richiamate il personale partecipante alla selezione 2021, che per carenza di fondi non avrebbe potuto immediatamente beneficiare della progressione sin dal 1.01.2021 (pur avendone i requisiti), nel caso in cui, successivamente alla chiusura della selezione medesima, fossero state reperite le risorse necessarie avrebbe quindi comunque ottenuto la



progressione con decorrenza 1.01.2021;

**4.** ASPAL quindi indicava la selezione per le progressioni anno 2021;

**5.** il relativo avviso prevedeva (doc. 2) all'art. 2:

- art. 2 I cpv che i contingenti del personale ammesso alle progressioni sarebbero stati provvisoriamente individuati sino all'esaurimento delle risorse disponibili;

- art 2 II cpv che tali contingenti sarebbero stati modificati in relazione al completo utilizzo delle risorse a regime, come previsto dall'art. 4 del contratto collettivo 21.12.2021 (che, come visto, prevedeva che il contingente di personale ammesso al transito nel livello retributivo superiore a decorrere dal 1.01.2021 venisse incrementato nella misura consentita dal conseguente incremento delle risorse disponibili);

**6.** con determinazione ASPAL n. 3055 del 01.12.2022 venivano quindi approvate le graduatorie provvisorie della selezione 2021 (doc. 3);

**7.** tutti gli odierni ricorrenti venivano inseriti nel contingente degli aventi titolo alla progressione per l'annualità 2021 (comprensivo di complessivi 513 aventi titolo), ma venivano esclusi dal contingente finale determinato in base alle risorse disponibili per le progressioni (composto di 197 beneficiari);

**8.** la richiamata determina precisava comunque che *“laddove l'ASPAL reperisca nuove risorse da destinare alle progressioni economiche relative alla procedura di cui alla presente determinazione sarà possibile scorrere le graduatorie con la medesima decorrenza ovvero 01.01.2021”*;

**9.** con nota del Direttore del Servizio risorse umane e formazione ASPAL prot. n. 68895 del 21.10.2022 (doc. 4) veniva ulteriormente confermato come le risorse aggiuntive che fossero state reperite sarebbero state destinate allo scorrimento delle graduatorie 2021, con decorrenza giuridica ed economica 1.01.2021;

**10.** con Determina del Direttore Generale n. 2931 del 1.12.2022 (doc. 5) le graduatorie provvisorie venivano nuovamente approvate (a seguito dell'esame delle istanze di revisione pervenute);

**11.** il contingente degli aventi titolo alle progressioni veniva determinato in 515, dei quali 195 beneficiavano immediatamente della progressione mentre 320 (tra i quali gli odierni ricorrenti) no (per carenza di fondi);

**12.** veniva anche in quella sede ribadito che *“laddove l'ASPAL reperisca nuove risorse da destinare alle progressioni economiche relative alla procedura di cui alla presente determinazione sarà possibile scorrere le graduatorie con la medesima decorrenza ovvero 01.01.2021”*;

**13.** con Determinazione del Direttore Generale n. 3149 del 18.10.2023 (doc. 6) le graduatorie provvisorie venivano ulteriormente rettificata: il contingente degli aventi titolo alle progressioni



veniva determinato in 514, dei quali 198 beneficiavano immediatamente della progressione mentre 316 (tra i quali gli odierni ricorrenti) no (per carenza di fondi);

**14.** veniva quindi indetta la selezione per l'anno 2022 con Determina n. 1927 del 1.06.2023 (doc. 7), e in quella sede veniva rappresentato che *“CONSIDERATO che la determinazione n. 2931/ASPAL del 01.11.2022 prendeva atto che come indicato nella nota a verbale del CCIL del 21.12.2021, laddove l'ASPAL reperisca nuove risorse da destinare alle progressioni economiche relative alla procedura di cui alla presente determinazione sarà possibile scorrere le graduatorie con la medesima decorrenza ovvero 01.01.2021; DATO ATTO che la sopra richiamata previsione non si è verificata e che, pertanto non è stato possibile reperire nuove risorse da destinare alle progressioni economiche relative alla procedura di cui alla presente determinazione e, di conseguenza, non sarà possibile scorrere le graduatorie già approvate con la medesima decorrenza ovvero 01.01.2021”*;

**15.** a quella data, pertanto, non essendo state reperite le risorse necessarie per lo scorrimento della graduatoria 2021 (e quindi per il riconoscimento in favore dei ricorrenti delle progressioni con decorrenza 1.01.2021), i ricorrenti venivano inseriti automaticamente nella selezione 2022 che avrebbe comportato il riconoscimento della progressione con decorrenza 1.01.2022;

**16.** nel corso dello svolgimento della selezione, tuttavia, la Regione Sardegna metteva a disposizione di ASPAL le risorse necessarie per lo scorrimento della graduatoria 2021;

**17.** con Legge n. 17 del 19.12.2023 (art. 15, comma 14) prevedeva difatti che *“A decorrere dall'anno 2023, al fine di omogenizzare le consistenze dei fondi di progressione dell'ASPAL e garantire, a far data dal 1° gennaio 2023, lo scorrimento della graduatoria per le progressioni annualità 2021-2023, l'ASPAL è autorizzata ad incrementare il fondo contrattuale per le progressioni professionali di euro 1.535.700,77 annui, al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”*;

**18.** quindi, con Determinazione dell'Assessorato del Lavoro n. 6723 del 28.12.2023 (doc. 8) la Regione incrementava il fondo ASPAL per le progressioni professionali di € 1.535.700,77;

**19.** in considerazione del reperimento delle risorse necessarie, ASPAL avrebbe a quel punto dovuto, prima di definire la selezione 2022, procedere con lo scorrimento della selezione 2021. Così non accadeva;

**20.** con Determinazione del Direttore del Servizio risorse umane e formazione ASPAL n. 317 del 29.01.2024 (doc. 9 - della quale i ricorrenti hanno avuto conoscenza solo quando richiamata nella Determina del Direttore Generale ASPAL n. 1342 del 9.04.24 della quale si dirà di seguito) veniva rideterminata la consistenza del fondo progressioni 2022 (invece che *“riaprire”* il fondo progressioni 2021);

**21.** con Determina del Direttore Generale ASPAL n. 1342 del 9.04.24 (doc. 10), invece,



venivano approvate le graduatorie della selezione per l'annualità 2022, nelle quali venivano inseriti 316 dipendenti provenienti dalle graduatorie 2021 (ivi collocati in posizione utile ma all'epoca non beneficiari per carenza di fondi), tra i quali gli odierni ricorrenti: la progressione gli veniva quindi riconosciuta con decorrenza dal 1.01.2022;

22. ASPAL non procedeva invece con lo scorrimento della graduatoria 2021, che avrebbe permesso ai ricorrenti di beneficiare della progressione con decorrenza 1.01.2021.

Ciò che è avvenuto appare chiaro.

L'Amministrazione, invece di procedere con lo scorrimento della graduatoria progressioni 2021 (come avrebbe dovuto fare per effetto delle risorse fornite dalla Regione), ha destinato le progressioni ai soggetti inseriti nella graduatoria 2022: con la conseguenza che i ricorrenti, che per effetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 14, della L.R. n. 17 del 19.12.2023 avrebbero dovuto beneficiare delle progressioni con decorrenza 1.01.2021, ne beneficeranno invece con decorrenza 1.01.2022;

23. con comunicazione del 6.03.2024 ASPAL veniva invitata alla corretta applicazione della normativa e allo scorrimento della graduatoria 2021 utilizzando i fondi stanziati dalla Regione (doc. 11);

24. il mancato inserimento nella graduatoria 2021 ha determinato in capo ai ricorrenti un ingiusto sacrificio economico non solo relativo all'ottenimento della progressione economica successivamente rispetto a quanto legittimamente dovuto, ma determinando lo slittamento delle successive progressioni orizzontali con conseguenze anche dal punto di vista della quantificazione della pensione al momento del raggiungimento dei requisiti.

\*\*\* \*\*

I provvedimenti impugnati risultano pertanto illegittimi per le seguenti ragioni di

### **Diritto**

**1. Violazione ed errata applicazione dell'art. 15, comma 14, della L.R. n. 17 del 19.12.2023, Violazione del contratto collettivo integrativo 21.12.2021 per il triennio 2021/2023, dell'avviso di selezione per le progressioni professionali anno 2021, della Determinazione del Direttore Generale ASPAL n. 2539 del 20.10.2022, della nota del Direttore del Servizio risorse umane e formazione ASPAL prot. n. 68895 del 21.10.2022, della Determina del Direttore Generale n. 2931 del 1.12.2022.**

#### **Contraddittorietà dell'agire amministrativo.**

Come esposto nella parte in fatto del presente atto, la disciplina delle progressioni professionali ASPAL per le annate 2021/2023 è stata sin dall'origine improntata al principio secondo il quale il personale partecipante alla selezione 2021 che per carenza di fondi non avesse potuto beneficiare della progressione sin dal 1.01.2021 (pur avendone i requisiti), nel caso in cui successivamente alla



chiusura della selezione medesima fossero state reperite le risorse necessarie, avrebbe beneficiato della suddetta progressione sempre con decorrenza 1.01.2021.

Tale principio è stato ribadito più volte dal contratto collettivo integrativo 21.12.2021 per il triennio 2021/2023, dall'avviso di selezione per le progressioni professionali anno 2021, dalla Determinazione del Direttore Generale ASPAL n. 2539 del 20.10.2022, dalla nota del Direttore del Servizio risorse umane e formazione ASPAL prot. n. 68895 del 21.10.2022, dalla Determinazione del Direttore Generale n. 2931 del 1.12.2022.

Con Lcgge n. 17 del 19.12.2023 (art. 15, comma 14) la Regione ha messo a disposizione di ASPAL tali risorse.

Ha difatti previsto che *“A decorrere dall'anno 2023, al fine di omogenizzare le consistenze dei fondi di progressione dell'ASPAL e garantire, a far data dal 1° gennaio 2023, lo scorrimento della graduatoria per le progressioni annualità 2021-2023, l'ASPAL è autorizzata ad incrementare il fondo contrattuale per le progressioni professionali di euro 1.535.700,77 annui, al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”*.

La norma è chiara: le risorse potranno essere spese da ASPAL a decorrere dal 1.01.2023, ma dovranno andare a incidere sullo scorrimento delle graduatorie per le progressioni di tutte le annualità 2021/2023.

Vale a dire, tali risorse dovranno in primo luogo permettere lo scorrimento della graduatoria dell'annualità 2021: ciò, d'altra parte, in continuità con il principio già esposto.

I provvedimenti mediante i quali ASPAL ha invece considerato *“chiuse”* le graduatorie 2021, e ha destinato le nuove risorse alla sola selezione 2022, risultano pertanto illegittimi e incomprensibili.

Non si comprende difatti per quale ragione i ricorrenti, che hanno pacificamente i requisiti per beneficiare delle progressioni sin dal 1.01.2021, non possano goderne con tale decorrenza ora che sono state fornite ad ASPAL le necessarie risorse: ne hanno, al contrario, pieno diritto.

\*\* \*\*\* \*\*

Tutto ciò considerato, i suindicati ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi,

Ricorrono

affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa *ex art. 415 C.p.c.*, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, *contrariis reiectis*:

1) accertare l'illegittimità della Determinazione del Direttore Generale ASPAL n. 1342 del 9.04.2024 (doc. 10); della Determinazione del Direttore del Servizio risorse umane e formazione ASPAL n. 317 del 29.01.2024 (doc. 9), e per l'effetto disapplicarle;

2) accertare il diritto dei ricorrenti a essere oggetto di progressione economica professionale



per il triennio 2021/2023 con decorrenza 1.01.2021;

3) condannare ASPAL al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme dovute per effetto del riconoscimento delle relative progressioni economiche professionali per il triennio 2021/2023 con decorrenza 1.01.2021, con interessi di legge, in concreto al pagamento della differenza retributiva tra il livello D3 e D4 pari a euro 2.532,00 annui per i sigg.ri Nieddu, Massidda, Ruzzu, Ruiu, Cau, Massa; tra il livello D6 e D7 pari a euro 2.217,30 per la sig.ra Viridis; tra il livello D2 e D3 pari a euro 3.400,00 annui per le sigg.re Fantinel, Zirottu, Useli, Puggioni, Saba, Persico e Maccioni; tra il livello C3 e C4 pari a 1.320,20 per il sig. Murgia, o quella somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;

4) con vittoria di spese e onorari.

\*\* \*\*\* \*\*

Ai sensi della normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e, pertanto, l'obbligo verrà assolto con il versamento di € 259,00, (riduzione della metà, trattandosi di procedimento in materia di lavoro).

\*\* \*\*\* \*\*

In sede istruttoria si producono i seguenti documenti:

1. contratto collettivo integrativo 21.12.2021;
  2. avviso selezione 2021;
  3. graduatorie provvisorie selezione 2021;
  4. nota Direttore Servizio risorse umane ASPAL prot. n. 68895 del 21.10.2022;
  5. Determina Direttore Generale n. 2931 del 1.12.2022;
  6. Determina Direttore Generale n. 3149 del 18.10.2023;
  7. Determina ASPAL n. 1927 del 1.06.2023;
  8. Determinazione Assessorato del Lavoro Regionale n. 6723 del 28.12.2023;
  9. Determinazione Direttore Servizio risorse umane ASPAL n. 317 del 29.01.2024;
  10. Determina Direttore Generale ASPAL n. 1342 del 9.04.2024;
  11. comunicazione 6 marzo 2024;
  12. CCRL;
  13. tabella retributiva;
  14. procura alle liti
- Cagliari, li 2 luglio 2024

avv. Michele Manca

